



Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici

FAQ

Nell'ottica di un costante confronto con la cittadinanza e le varie realtà territoriali, a vario titolo destinatari o fruitori del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, il Comune di Grosseto ha previsto di realizzare dei momenti di condivisione volti ad approfondire e chiarire le tematiche affrontate nel detto Regolamento.

In questo modo, sarà possibile uniformarne l'interpretazione e facilitare l'ottemperanza ai dettami nello stesso riportati, con l'opportunità non solo di snellire i procedimenti a cui lo stesso è sotteso, ma anche di creare momenti di confronto utili ad un costante miglioramento di tutte le attività coinvolte.

In tale documento verranno quindi riportati i quesiti più salienti che vengono esposti al Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale, competente per la stesura e l'applicazione di tale Regolamento, e le relative risposte.

Chiunque volesse porre dei quesiti relativi all'interpretazione ed all'applicazione del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici può inviare una e-mail all'indirizzo:

acustica@comune.grosseto.it

Quesito n.1

Ai sensi dell'art. 9 comma 4bis Titolo II del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.[...]

Tali attività rientrano nell'allegato B del D.P.R. 227/2011 e nel caso in cui non utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non sono tenute a presentare documentazione di impatto acustico ma sono tenute a presentare una dichiarazione (Modulo 1) resa con le modalità di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000 nella quale attestano l'appartenenza dell'attività medesima ad una delle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 specificando espressamente a quale contestualmente all'invio telematico della SCIA.

Di quanto sopra chiediamo conferma.

Risposta

Le attività ricadenti nell'elenco di cui all'Allegato B al DPR 227/2011 non sono tenute a presentare documentazione relativa all'impatto acustico in sede di presentazione della SCIA, con la sola eccezione di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Contestualmente alla presentazione della SCIA, tali attività dovranno quindi presentare il MODELLO 1 (allegato al Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, reperibile all'indirizzo <https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/attivita-rumorose/>) dichiarando:

- di appartenere ad una categoria di cui all'allegato B al DPR 227/2011, specificando quale;
- se trattasi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che NON utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, anche di non ricadere in tale fattispecie.

A titolo esemplificativo, si riportano due estratti del MODELLO 1 correttamente compilati, a titolo di esempio.

Es.1 Lavanderia-stireria

(rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici del Comune di Grosseto)

che l'attività oggetto della presente dichiarazione rientra tra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011, ed in particolare nella categoria n°31 di cui al medesimo allegato

(rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici del Comune di Grosseto, in caso di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari)

che, nell'esercizio dell'attività, non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero non si svolgeranno manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

Es.2 Agriturismo (eventualmente con ristorante) senza impianti di diffusione sonora ecc...

(rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici del Comune di Grosseto)

che l'attività oggetto della presente dichiarazione rientra tra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011, ed in particolare nella categoria n°31 di cui al medesimo allegato

(rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull'acustica ambientale e degli edifici del Comune di Grosseto, in caso di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari)

che, nell'esercizio dell'attività, non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero non si svolgeranno manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

Resta fermo che, qualora presso l'attività venissero organizzati eventi in cui vengono impiegati impianti o macchinari rumorosi (es. serate musicali, eventi, cerimonie ecc...), dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ex artt.15 e 16 del DPGR 2/R/2014 e del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici.

Quesito n.2

Il Regolamento, all'art. 11 comma i) riporta: "...Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate".

Si chiede di chiarire se la sola e mera sostituzione dei serramenti rientri nel campo di applicazione del Titolo III del Regolamento.

Risposta

La sostituzione dei serramenti, in linea generale, andando a modificare le caratteristiche dei ponti acustici del fabbricato, rientra a pieno titolo nei dettami del DPCM 05.12.97.

Tuttavia, ai fini della valutazione preliminare del rispetto dei RAPE, si ritiene sufficiente che il tecnico dichiari di installare serramenti più performanti dei precedenti da un punto di vista delle prestazioni acustiche e descriva le modalità di corretta posa in opera degli stessi al fine di fornire indicazioni costruttive in fase di realizzazione dei lavori.

Quesito n.3

I pareri ministeriali che affrontano l'applicabilità dei dettami del DPCM 05.12.97 agli edifici esistenti limitano la stessa agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione.

Si suggerisce pertanto di escludere dal campo di applicazione del Titolo III gli interventi di manutenzione straordinaria.

Qualora si intenda invece mantenerli, coerentemente con il chiarimento del Ministero dell'ambiente del luglio 2020 si suggerisce di inserire la seguente dicitura, tratta dal punto 2.4.11 del decreto 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi): [...omissis...]

Ciò risulta opportuno anche per non ingenerare una differenziazione tra gli interventi su edifici pubblici, per i quali vale quanto riportato nel DM 23 giugno 2022, e quelli privati per i quali dovrebbe essere rispettato in toto il DPCM 5.12.1997.

Date inoltre le numerose incertezze che permangono relativamente all'interpretazione del DPCM 5.12.1997, si suggerisce di inserire la seguente dicitura:

“Si applicano inoltre le definizioni della normativa specifica sui requisiti acustici passivi degli edifici e, se non in contrasto con essa, quelle della norma UNI 11367:2010.”

Risposta

Il Regolamento comunale è stato redatto in aderenza ai dettami delle Linee Guida della Regione Toscana di cui alla DGRT 1018/2017: tale documento, oltre ad avere una valenza normativa (contrariamente a alle circolari interpretative ministeriali), è stato la base anche di altre indicazioni regolamentari, quale, ad esempio, quella relativa al collaudo acustico.

Modificare l'elenco degli interventi per cui le Linee Guida prevedono la necessità di effettuare una valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici si configurerebbe come un recepimento parziale e non motivabile delle indicazioni nelle stesse contenute.

In linea generale, si sottolinea l'impossibilità di regolamentare una corrispondenza biunivoca tra la tipologia di un intervento, così come definibile ai sensi della LR 65/2014, e la necessità di effettuazione di una valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici.

Partendo dal presupposto che, comunque, nessun intervento debba determinare un peggioramento della situazione preesistente, deve poi essere valutata dal tecnico progettista la natura specifica di ogni singolo intervento, con una duplice finalità:

- laddove non sia espressamente previsto l'obbligo di redigere valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici, valutando l'eventuale necessità di redigerla comunque, poiché l'intervento va ad incidere sulle caratteristiche “acustiche” dell'opera;
- laddove sia espressamente previsto l'obbligo di redigere valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici, effettuando e presentando proprie considerazioni motivate finalizzate a dimostrare l'eventuale non cogenza della fattispecie ovvero a supportare una stesura “semplificata” della valutazione.

In buona sostanza, non è intenzione dell'ufficio scrivente andare ad esaminare le pratiche in modo aprioristico; al contrario, si invita ad una maggiore “personalizzazione” delle valutazioni acustiche effettuate, andando maggiormente a calarle sulla specificità dell'intervento da realizzare.

Quesito n.4

Nell'ambito dell'applicazione dell'art.8, comma 3 della Legge 447/95, si chiede chiarimento in merito alla definizione di "nuovo insediamento residenziale".

Risposta

Ai fini dell'ottemperanza a quanto previsto al comma 3 dell'art.8 della L.447/95, non si considerano "nuovi insediamenti residenziali" gli interventi sul patrimonio edilizio esistente già ad uso prevalentemente residenziale che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari (derivanti dal cambio della destinazione d'uso o dal frazionamento immobiliare) purché non siano previsti aumenti di volumetria di locali ad uso abitativo che comportino una modifica peggiorativa dell'esposizione delle pareti perimetrali rispetto alle fonti di rumore potenzialmente impattanti sulla nuova unità immobiliare.

Quesito n.5

Quali delle seguenti attività rumorose permanenti possono essere assimilate ad attività incluse nell'elenco di cui all'Allegato B al DPR 227/2011, ai fini della semplificazione della documentazione di impatto acustico prevista all'art.4 del medesimo decreto?

- 1. Agenzia d'affari**
- 2. Toelettatura animali**
- 3. Noleggio SENZA conducente (autovetture o velocipedi)**
- 4. Noleggio CON conducente**
- 5. Commercio elettronico, tramite Internet, al domicilio del consumatore**
- 6. Imprese di pulizie, disinfestazione, derattizzazione e attività di facchinaggio**
- 7. Laboratorio artigianale di yogurteria**
- 8. Attività di "meccatronica" (in aggiunta ad altra attività di autoriparazione)**
- 9. Apicoltura**
- 10. Attività di tipografia e litografia**
- 11. Studi medici**
- 12. Macellerie con reparto di macellazione**
- 13. Vendita all'ingrosso, cioè a un consumatore finale professionale, rivenditore o utilizzatore in grande**
- 14. Affidamento di reparto, alimentare e non, presso esercizio di vicinato, media, grande struttura**
- 15. Affittacamere professionali e non professionali e in generale strutture ricettive extra-alberghiere**

Risposta

1. Agenzia d'affari

Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Le agenzie di affari in genere operano nei seguenti settori:

- abbonamenti a giornali e riviste
- allestimento e organizzazioni di spettacoli
- collocamento complessi di musica leggera
- compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- disbrigo pratiche infortunistiche o amministrative
- spedizioni
- informazioni commerciali
- organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
- organizzazione di congressi riunioni e feste
- organizzazione di servizi per la comunità ovvero ricerca di affari e clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- prenotazioni e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- pubblicità
- raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
- gestione o servizi immobiliari.

Risulterebbe quindi che siano riconducibili al codice ATECO 82.99.40: facendo quindi parte del codice 82.99, si ritiene che siano classificabili come 82.99 - Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a., inseriti al n°13 dell'allegato B al DPR 227/2011 e che a questi ultimi possano essere assimilabili.

2. Toelettatura animali

Le toelettature di animali sono riconducibili al codice 96.09.04, facente parte del codice 96.09, tra cui ci sono le attività 96.09.02 "Attività di tatuaggio e piercing". Queste ultime sono espressamente presenti nell'allegato B al DPR 227/2011, ma non vi sono le altre presenti nello stesso "gruppo" 96.09: questo porta a dedurre che il legislatore abbia volutamente individuato, tra le attività 96.09, la sola 96.09.02 come meritevole di semplificazione, escludendo gli altri codici, tra cui la toelettatura. Perciò si ritiene che le toelettature per animali non possano essere soggette alle semplificazioni di cui all'art.4 del DPR 227/2011.

3. Noleggio SENZA conducente (autovetture o velocipedi)

Per il Noleggio senza conducente il Codice Ateco di riferimento è il 77.11.00, non riconducibile ad alcuna delle attività "generalì" incluse nell'allegato B al DPR 227/2011: perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all'art.4 del DPR 227/2011.

4. Noleggio CON conducente

Per il Noleggio senza conducente - N.C.C. il Codice Ateco di riferimento è il 49.32.20, non riconducibile ad alcuna delle attività “generali” incluse nell’elenco di cui all’allegato B al DPR 227/2011 : perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

5. Commercio elettronico, tramite Internet, al domicilio del consumatore

Nell’allegato B al DPR 227/2011 è presente la voce 32 che indica “commercio al dettaglio di generi vari” senza indicare la modalità della consegna dei generi medesimi: perciò si ritiene che tale attività sia assimilabile alla suddetta voce 32.

6. Imprese di pulizie, disinfestazione, derattizzazione e attività di facchinaggio

Le imprese di pulizie, disinfestazione e derattizzazione possono essere individuate al seguente codice:

81.2 - ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.29.10: disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aerei, derattizzazione e servizi di fumigazione

Le attività di facchinaggio possono essere individuate al seguente codice:

52.24 - Movimentazione merci. Questa classe include il carico, lo scarico e lo stivaggio delle merci o bagagli, indipendentemente dal modo di trasporto impiegato. È inclusa l'attività di facchinaggio.

Dato quanto sopra, non si ravvisa che tali attività possano essere soggette alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie “generali” riportate nell’allegato B al medesimo decreto.

7. Laboratorio artigianale di yogurteria

Un laboratorio artigianale di yogurteria è riconducibile al codice ATECO 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e svolge un’attività a queste ultime del tutto analoga: pertanto, si ritiene possa essere assimilato alle voci “33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci” o “34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati” di cui all’allegato B al DPR 227/2011.

8. Attività di “meccatronica” (in aggiunta ad altra attività di autoriparazione)

Tutte le attività, anche specialistiche, di officina ed autoriparazione, rientrano nell’alveo di queste ultime e non si ravvisa che siano riconducibili ad alcuna delle attività “generali” incluse nell’allegato B al DPR 227/2011: perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

9. Apicoltura

Per l’apicoltura il codice ATECO di riferimento è 01.49.30, non riconducibile ad alcuna delle attività “generali” incluse nell’allegato B al DPR 227/2011: perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

10. Attività di tipografia e litografia

Per le attività di tipografia e litografia il codice ATECO di riferimento è 18.12.00, non riconducibile ad alcuna delle attività “generali” incluse nell’allegato B al DPR 227/2011; perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

11. Studi medici

Nell’allegato B al DPR 227/2011 è presente la voce “28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca”: questo porta a dedurre che il legislatore abbia volutamente escluso tutti gli altri tipi di studi medici dalle semplificazioni di cui all’art.4 del medesimo decreto. Perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

12. Macellerie con reparto di macellazione

Nell’allegato B al DPR 227/2011 è espressamente prevista la voce “38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione”: se ne deduce quindi che il legislatore abbia espressamente inteso escludere dalle semplificazioni di cui all’art.4 del medesimo decreto le attività di macellerie dotate di reparto di macellazione. Perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

13. Vendita all’ingrosso, cioè a un consumatore finale professionale, rivenditore o utilizzatore in grande

Nell’allegato B al DPR 227/2011 è espressamente prevista la voce “32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari”: se ne deduce quindi che il legislatore abbia espressamente inteso escludere dalle semplificazioni di cui all’art.4 del medesimo decreto le attività di vendita all’ingrosso. Perciò si ritiene che tale attività non possa essere soggetta alle semplificazioni di cui all’art.4 del DPR 227/2011.

14. Affidamento di reparto, alimentare e non, presso esercizio di vicinato, media, grande struttura

L’affidamento di reparto alimentare presso esercizio di vicinato, media, grande struttura non si configura di per sé come un’attività, ma piuttosto come la cessione di un ramo di attività; pertanto, pur non essendo riconducibile all’elenco di cui all’allegato B al DPR 227/2011, da un punto di vista dell’impatto acustico non è valutabile autonomamente, ma piuttosto in relazione con l’attività principale a cui fa capo.

15. Affittacamere professionali e non professionali e in generale strutture ricettive extra-alberghiere

Per le attività di strutture ricettive in generale il codice ATECO di riferimento è 55.01 “ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI: Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata”; le sole attività espressamente escluse sono gli affitti di appartamenti per lunga durata e le attività riconducibili a multiproprietà; si ritiene pertanto che tutte le attività ricettive che riguardano la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e viaggiatori possano essere ricondotte alla voce 1. Attività alberghiera dell’elenco di cui all’allegato B al DPR 227/2011.

Da considerare, ad ogni buon conto, l'eventuale presenza contestuale di servizio bar e ristorante ai fini della verifica delle condizioni di esclusione dalla semplificazione di cui all'art 4 del medesimo decreto.

N.B.

Le attività comprese o comunque riconducibili a voci incluse nell'elenco di cui all'allegato B al DPR 227/2011, ai fini degli adempimenti in tema di acustica, possono presentare dichiarazione tramite utilizzo del MODELLO 1; tutte le altre devono presentare Valutazione Previsionale di Impatto Acustico come descritto all'art.10 del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici.